



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
*Procedure Concorsuali*

**Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 1/2022 R.G.**

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,  
letto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da DARA Salvatore (C.F. DRASVT66R12C352W), nato a Catanzaro il 12.10.1966 e ivi residente alla Via Fregola n.3 (ora in Via Formia n. 13), in data 03.08.22;  
letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), C.O.A. Catanzaro, nella persona del professionista nominato, Avv. Nicoletta Politelli;  
visto il provvedimento del G.D. del 28.09.22 con cui, previa riqualificazione della domanda, è stata disposta l'integrazione della proposta e della relazione particolareggiata;  
letta la relazione integrativa e l'integrazione della proposta depositate il 06-07.10.22;  
vista la documentazione tutta allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.;  
verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori e l'ammissibilità della proposta;  
vista la richiesta di misure di protezione contenuta nell'integrazione presentata in data 07.10.22;

**DISPONE**

ai fini dell'omologazione, che, a cura dell'O.C.C.:

- 1) la proposta e il piano proposti dal ricorrente siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

**AVVERTE**

i creditori che:

- 3) ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli stessi devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate nei loro confronti mediante deposito in cancelleria;
- 4) nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., che dovrà essere indicato nella comunicazione;

**DISPONE**

- 5) che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 4, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo altresì le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie;

6) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi intraprese nei confronti del ricorrente e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino al momento in cui il procedimento di omologazione sarà chiuso;

7) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Catanzaro, li 19/10/2022

IL G.D.  
dr. Luca Mercuri